

## COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE)

### C A P I T O L A T O     D I   O N E R I

(Approvato con Legge Regionale n. 13 del 28.02.1987 e successive modifiche e integrazioni)

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio del bosco ceduo misto di essenze quercine della superficie netta boscata utile di ha 08,10 denominato "PIETRAIANARA" IV^ sezione, di proprietà del Comune di Castel Campagnano (Ce).

#### A) CONDIZIONI GENERALI.

##### Art. 1.

(Ente che effettua la vendita).

Il Comune di Castel Campagnano (Ce), in esecuzione della delibera n. 3 del 27.01.2011 adottata dalla Giunta Comunale, con la quale si chiedeva l'autorizzazione al taglio, e resa esecutiva a norma di legge, mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal bosco ceduo IV^ Sezione "PIETRAIANARA", come da progetto di taglio redatto dal dottore forestale Giovanni Lavorgna da Piedimonte Matese (Ce), in data 15.03.2013 in conformità dell'autorizzazione al taglio rilasciata dal Dirigente dell'Amministrazione Provinciale di Caserta con nota Prot. n. 0118612 del 01.12.2011.

##### Art. 2.

(Forma di vendita).

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica a termini normali con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell'art. 73 lettera C del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

##### Art. 3.

(Prezzo e rischi di vendita).

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di € 31.566,00 (diconsi Euro trentuno mila cinquecento sessantasei/00). La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'onere e rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, trattandosi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini.

Art. 4.  
(Materiale posto in vendita).

Il materiale posto in vendita è costituito dal bosco ceduo misto, governato a ceduo matricinato, nonché dalle piante di alto fusto costituenti le matricine da seme di vecchio ciclo.

Sono state individuate e assegnate al taglio, n° 498 piante numerate, ovvero matricine di vecchio turno da seme, aventi diametro a m. 1,30 da terra pari e/o superiore a cm 18.

Le predette piante da seme sono state numerate progressivamente, con numeri arabi in tinta rossa, dal n° 1 al n° 498 incluso su apposita specchiatura praticata al ceppo e successivamente bollate con il marchio del martello forestale siglato (L.G. 207 CE).

Il lotto boschivo, che dovrà essere sottoposto al taglio, della superficie netta utile di ha 08.10.00, è delimitato dai seguenti confini:

OVEST: confinante con incolti, uliveti, vigneti e seminativi di proprietà privata, delimitato da un allineamento di n° 16 piante, bianellate al fusto in tinta verde e numerate progressivamente tra i due anelli, dal n° 1 al n° 16 incluso.

NORD: confinante con la particella boschiva n. 3 del Piano di Assestamento Forestale, delimitato da un allineamento di n° 7 piante, bianellate al fusto in tinta verde e numerate progressivamente tra i due anelli, dal n° 17 al n° 23 incluso.

NORD-EST: confinante con il Vallone Paola e la particella boschiva n. 1 del Piano di Assestamento Forestale, delimitato da un allineamento di n° 12 piante, bianellate al fusto in tinta verde e numerate progressivamente tra i due anelli, dal n° 24 al n° 35 incluso.

EST: confinante con la particella boschiva n. 5 del Piano di Assestamento Forestale, già utilizzata, con annessa fascia di rispetto, delimitato da un allineamento di n° 5 piante, appartenenti alla predetta particella, bianellate al fusto in tinta verde e numerate progressivamente tra i due anelli, dal n° 36 al n° 40 incluso.

SUD-EST: confinante con la particella boschiva n. 5 del Piano di Assestamento Forestale, già utilizzata, delimitato da un allineamento di n° 21 piante bianellate al fusto in tinta verde e numerate progressivamente tra i due anelli, dal n° 63 al n° 85 incluso. Considerata la numerazione progressiva, le piante bianellate dovrebbero essere in numero di 23 anziché 21, poiché la pianta numero 82 e la pianta numero 84 non sono state rinvenute, probabilmente per taglio di furto, si considerano e conteggiano 21 piante di doppio anello.

Art. 5.  
(Metodo di vendita).

La vendita avrà luogo a mezzo di Asta Pubblica ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta.

Il suddetto avviso d'asta dovrà essere affisso all'Albo Pretorio della Casa Comunale.

Le offerte in bollo dovranno essere consegnate in plichi sigillati a mezzo raccomandata postale, o a mano, presso la Segreteria del Comune.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

Art. 6.  
(Documenti).

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono allegare all'offerta:

1) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di data non anteriore e sei mesi a quella della gara.

Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalle gare le Società di fatto.

2) Un certificato rilasciato dal Settore per il Piano Forestale Generale della Regione Campania di data non anteriore a sei mesi attestante l'iscrizione della Ditta all'Albo Regionale delle Ditte Boschive.

3) La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario comprovante l'effettuato deposito provvisorio di € 3.156,60 (dicansi Euro tre mila centocinquantasei /60) pari al 10% del prezzo di stima posto a base d'asta.

Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a totale carico del deliberatario, nonché a liquidare la parcella al professionista incaricato della redazione del progetto di taglio. Se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto.

4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa nonché del presente Capitolato.

5) La certificazione attestante di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 13 settembre 1982, n. 726 e con Legge 23 dicembre 1982, n. 936.

Art. 7.  
(Incompatibilità).

Non possono essere ammessi alla gara:

a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;

b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 8.  
(Esclusione dall'asta).

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta i concorrenti per i quali ricorrono i motivi di incompatibilità di cui al precedente art. 7 senza che gli esclusi abbiano diritto di indennizzo di sorta.

Art. 9.

(Validità degli obblighi assunti dalle parti).

Il deliberatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per valide motivazioni che l'Ente è comunque tenuto a specificare, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 6 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 10.

(Verbale di aggiudicazione ed elezione domicilio).

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficiale rogante, e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'onere. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale presso il Comune di Castel Campagnano.

Art. 11.

(Deposito cauzionale).

Al momento dell'aggiudicazione o più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà presentare all'Ente cauzione definitiva nei modi e nelle forme di legge a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dieci per cento dell'importo del contratto.

Art. 12.

(Rescissione del contratto per mancata cauzione).

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 11 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 13.

(Consegna del lotto boschivo).

Con la stessa comunicazione dell'approvazione e della registrazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno,

l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro il termine massimo di novanta giorni il materiale venduto.

Ai sensi dell'art. 12 delle norme previste per il taglio dei boschi, approvate secondo la vigente L.R. n. 11 del 1996, la consegna è subordinata all'accensione del deposito cauzionale pari al 10% del prezzo di aggiudicazione a cura e spese dell'aggiudicatario, nonché al versamento di almeno la prima rata del prezzo contrattuale nei tempi, quantità e modalità stabilite in contratto e al versamento su un apposito conto corrente del Comune di Castel Campagnano di un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, quale deposito per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo comunale.

Il Tecnico incaricato dal Comune per la consegna darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente e da due testimoni residenti nella zona ove trovasi il materiale venduto, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 16.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo la durata della utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal sessantesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione del contratto, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi quattro mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 12 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale.

#### Art. 14.

(Pagamento del prezzo di aggiudicazione).

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente stesso secondo le modalità che stabilirà l'Ente proprietario.

In caso di ritardo decorreranno in favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente articolo 13.

#### Art. 15.

(Giorno di inizio dei lavori).

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, allo STAPF ed alla Stazione Forestale il giorno in cui saranno iniziati i lavori in bosco.

Art. 16.  
(Termine del taglio).

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro una stagione silvana dalla data della consegna e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori salvo eventuali proroghe concesse a termine dell'art. 17.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini predetti e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 17.  
(Proroghe).

La proroga dei termini previsti dall'art. 16 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta al Sindaco del Comune di Castel Campagnano almeno un mese prima dello scadere dei termini stessi. Questi ha la facoltà di concederli per un tempo correlato alla parte del lotto boschivo ancora da utilizzare e pertanto acquisirà le notizie necessarie ed il parere del Settore Tecnico Amministrativo Forestale. La concessione di eventuali proroghe, quando superino i 180 giorni, comporta da parte dell'aggiudicatario, l'obbligo di corrispondere all'Ente proprietario un corrispettivo che viene determinato in fase di collaudo e che è proporzionato agli incrementi di massa legnosa di cui ha beneficiato lo stesso aggiudicatario. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi dal Collaudatore in sede di collaudo.

Art. 18.  
(Divieto di sub-appalti).

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi e i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 19.  
(Rispetto delle leggi forestali).

L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art. 20.  
(Rilevamento danni).

Durante l'utilizzazione, nonchè alla fine della lavorazione, gli Agenti forestali giurisdizionalmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni di vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Art. 21.  
(Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali).

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciare pascolare animali da tiro od altri.

Art. 22.  
(Modalità del taglio).

Il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d'arte. Per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere effettuato con strumenti ben taglienti. La superficie di taglio deve essere lasciata liscia, inclinata e convessa (a "schiena d'asino" o a "chierica di monaco") e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a regola d'arte. Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

Art. 23.  
(Penalità per mancata conservazione delle impronte del martello; non trascrizione del numero sulla ceppaia; ceppaie mal recise o tagliate in epoca di divieto).

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale siglato (L.G. 207 CE) impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- 1) di Euro 5,16 (Euro cinque/16) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- 2) di Euro 1,55 (Euro uno/55) per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;

- 3) di Euro 2,58 (Euro due/58) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;
- 4) di Euro 2,58 (Euro due/58) per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei frutici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi, per ogni ara di superficie;
- 5) di Euro 2,58 (Euro due/58) per ogni moncone non tagliato;
- 6) di Euro 5,16 (Euro cinque/16) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

Art. 24.

(Penalità per danneggiamento alle piante sottocavallo).

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi operai in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario un indennizzo da calcolarsi nel modo seguente:

a) Per un numero di piante inferiore o pari al dieci per cento del numero di piante costituenti il lotto boschivo, l'aggiudicatario pagherà il valore di macchiatico delle medesime, da determinarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione, maggiorato del venti per cento;

b) per le piante eccedenti il suddetto dieci per cento l'aggiudicatario pagherà il valore di macchiatico delle medesime, calcolato come sopra, maggiorato di quattro volte. Le piante rientranti nel dieci per cento saranno desunte dai verbali di verifica redatti dagli Agenti forestali.

La determinazione dell'indennizzo verrà effettuata dal Collaudatore in sede di collaudo.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

Art. 25.

(Sospensione del taglio).

Il Settore Tecnico Amministrativo Foreste competente, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salvo ratifica dello STAPF competente e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 13.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria dello STAPF predetto salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 26.  
(Ripulitura della tagliata).

L'aggiudicatario ha l'obbligo di concentrare tutto il materiale di risulta in una o più piazzole, preliminarmente individuate, anche esterne al lotto boschivo oggetto di utilizzazione, per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale legnoso utile alla trasformazione, di diametro superiore a cm 2,00, mentre i residui della lavorazione, ossia quello di diametro inferiore a cm 2,00, può essere lasciato in sito ma non bruciato. Per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti.

Art. 27.  
(Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere).

L'Aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie della tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualsiasi danno arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie ecc.

Art. 28.  
(Costruzione capanne).

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dello Settore Tecnico Amministrativo Foreste che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 16 del presente Capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente, ove questi ritenga di doverle acquisire.

Art. 29.  
(Carbonizzazione-penalità).

La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestali vigenti. Essa si farà, di norma, nelle aie carbonili preesistenti. Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno l'aggiudicatario pagherà una penale di Euro 77,47 (Euro settantasette/47).

Art. 30.  
(Strade di esbosco).

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli Agenti forestali competenti per territorio. In particolare, l'esbosco avverrà lungo la pista forestale in territorio del Comune di Castel Campagnano. Quando l'autorizzazione al taglio rilasciata dall'Ente delegato ed il progetto di taglio prevedano la costruzione di una pista di esbosco ex novo dovrà rispettarsi il tracciato ivi indicato ed attenersi alle modalità costruttive prescritte. Quando, nel corso delle utilizzazioni, si ravvisi la necessità di realizzare stradelli di servizio per il solo avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico, l'aggiudicatario potrà farne istanza al Settore Tecnico Amministrativo Foreste che potrà procedere al richiesto assegno, previo nullaosta dell'Ente proprietario, nei limiti di quanto previsto al riguardo nel Regolamento dei tagli boschivi allegato alla Legge regionale n. 11 del 07/05/1996.

Art. 31.  
(Penalità per apertura o ampliamento di vie).

Per ogni decametro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di Euro 10,33 (Euro dieci/33).

Art. 32.  
(Collaudo).

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e al Settore Tecnico Amministrativo Foreste; in tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione allo STAPF. Il collaudo sarà eseguito per conto dell'Ente appaltante, da un funzionario del Settore per il Piano Forestale Generale della Regione Campania, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario e il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si varrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 6.

Art. 33.  
(Disponibilità della cauzione).

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 34.  
(Interessi sulle penalità e indennizzi).

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione e con le modalità contemplate nell'art. 14. In caso di ritardo l'aggiudicatario dovrà versare gli interessi legali, salva ogni altra azione dell'Ente.

Art. 35.  
(Assicurazione operai).

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termini di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario, delle attestazioni rilasciate dagli istituti comprovanti l'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art. 36.  
(Passaggio in fondi di altri proprietari).

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 37.  
(Responsabilità dell'aggiudicatario).

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 38.  
(Svincolo deposito cauzionale).

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli articoli n. 34 e 35.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 39.  
(Infrazioni non contemplate).

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore.

Art. 40.  
(Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato).

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827 e del R.D. 17.06.1909, n.454.

Art. 41.  
(Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario).

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo n.6, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

agli effetti tutti dell'art. 1341 del codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione dei precedenti artt. 2, da 7 a 12, da 14 a 16, 18, da 21 a 26, da 28 a 32, 35, 36 e 37 del suesteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificamente.

(Firma dell'aggiudicatario)

-----

## B) CONDIZIONI SPECIALI.

Art. 42

(Piante riservate dal taglio).

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio:

- 1) n° 40 piante di confine, contrassegnate con doppio anello al fusto in tinta verde e numerate progressivamente tra i due anelli dal n° 1 al n° 40 incluso, (realizzati ex novo), nonché n. 21 piante (di appartenenza alla P.IIIa boschiva n. 5 di confine) dal n° 63 al n° 85 incluso, le piante bianellate dovrebbero essere in numero di 23 anziché 21, poiché la pianta numero 82 e la pianta numero 84 non sono state rinvenute, probabilmente per taglio di furto, pertanto si considerano e si conteggiano 21 piante di doppio anello.
- 2) n. 606 piante matricine, contrassegnate da un anello in tinta verde a petto d'uomo e numerate alla base, sul fusto, dal n. 1 al n. 606 incluso.

Art. 43.

(Spese per progetto di taglio, per verifiche e per collaudatore).

Dal deposito provvisorio di cui all'art. 6 del presente Capitolato, l'Ente proprietario preleverà le somme occorrenti per la liquidazione della parcella spettante al tecnico incaricato della redazione del progetto di taglio, nonché le indennità di missione e le spese al personale del Corpo Forestale dello Stato impegnato nelle operazioni di controlli e rilievi nonché quanto compete al Collaudatore, a mano a mano che le suddette spese vengono a maturare. Qualora la somma derivante dal deposito provvisorio, occorrente per la liquidazione della parcella spettante al tecnico incaricato della redazione del progetto di taglio, non fosse sufficiente a soddisfare dette spettanze tecniche le medesime saranno integrate dalla somma derivante dal versamento della prima rata, del prezzo di aggiudicazione, della ditta appaltatrice.

Art. 44.

(Penale per mancato sgombero).

Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non sgomberata dal frascame l'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dall'art. 26 del presente Capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità di Euro 2,58 (Euro due/58).

L'importo verrà determinato dal Collaudatore in sede di collaudo e la somma sarà versata all'Ente proprietario che è tenuto ad impiegarla (entro sei mesi dall'avvenuto versamento) per lo sgombero del frascame della tagliata collaudata.

Art. 45.

(Approvazione delle aggiunte).

Si approvano le aggiunte, le modifiche, i completamenti e le correzioni degli artt.1, 3, 4, 6, 13, 14, 23, 24, 29, 30, 31, 42, 43, 44 e 45.

Piedimonte Matese li, 05.03.2013

IL TECNICO PROGETTISTA

dott. for. Giovanni LAVORGNA

.....

Visto: per lo S.T.A.P.F.

.....

Castel Campagnano (Ce) .....

FIRMA DELLE PARTI

Il Sindaco pro-tempore.....

L'aggiudicatario.....